

## **ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI**

Il giorno 8.1.2003 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA

premesso

- che il Protocollo 17 giugno 1992 in materia di permessi sindacali, rinnovato dall'accordo 4 dicembre 1995, è scaduto il 31 dicembre 1999;
- che detto Protocollo è stato formalmente disdettato da Ascotributi in data 11 giugno 1999;
- che, peraltro, in uno spirito di costruttivo rapporto contrattuale, con lettera del 28 settembre 2000, Ascotributi ha dichiarato la propria disponibilità ad una ulteriore ultrattività dell'Accordo 4 dicembre 1995 fino al 31 dicembre del 2000;
- che, nella comunicazione del 28 settembre 2000 era comunque formalmente evidenziata, da Ascotributi, la "necessità di pervenire ad una urgente regolamentazione dei permessi";

tenuto conto

- che, allo stato, sono trascorsi oltre due anni dal succitato termine del 31 dicembre 2000 senza che sia stato possibile pervenire alla auspicata nuova e definitiva regolamentazione della materia;
- che le OO.SS. hanno evidenziato che anche nel settore del credito si procederà ad una revisione globale della disciplina delle agibilità sindacali e solo in conseguenza degli accordi pervenuti in tale sede, sarà possibile regolamentare, in via definitiva, anche nel settore della riscossione, la problematica pendente in correlazione alle intese raggiunte nel credito;
- che, peraltro, la situazione emersa nel settore della riscossione necessita, quanto meno in via provvisoria, di una sua regolamentazione immediata;

si conviene quanto segue

- in attesa di pervenire alla disciplina definitiva della materia, si procede, dal 1° gennaio 2003, ad una regolamentazione in via provvisoria della fruizione di detti permessi da parte delle OO.SS. sulla base dei criteri e delle modalità già stabiliti dal protocollo 17 giugno 1992, rinnovato dall'Accordo 4 dicembre 1995;
  - per effetto di quanto sopra, ad ogni organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, spetterà, a far tempo dalla predetta data del 1° gennaio 2003, un numero di permessi, su base annua, pari a quelli spettanti ex art. 1 per l'anno 1999 (ivi compreso un quarto di quelli a suo tempo previsti dall'art. 2 del citato protocollo e che, a tal fine, verrà aggiunto al monte ore complessivo annuo);
  - in deroga ai criteri stabiliti dal protocollo 17 giugno 1992 si conviene, in via eccezionale e strettamente legata alla provvisorietà del presente accordo, che le cedole potranno essere utilizzate indifferentemente su tutto il territorio nazionale.
- Le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo si impegnano ad evitare una eccessiva concentrazione di richieste di permesso presso le singole aziende.